



Call 5 - post-doc 2010 – Reintegration

Questo bando è attivato ai sensi dell'articolo 22 della legge provinciale 2 agosto 2005, n. 14 (legge provinciale sulla ricerca) con il sostegno finanziario della Commissione europea nell'ambito del 7° programma quadro della ricerca 2007-2013 - programma specifico "Persone" - Azioni Marie Curie - COFUND - progetto "Trentino - The Trentino programme of research, training and mobility of post-doctoral researchers".

1. Oggetto del bando e risorse finanziarie

Con questo bando, la Provincia autonoma di Trento finanzia al 100% i costi di progetti ideati da giovani ricercatori volti a favorire il loro reinserimento in uno degli organismi di ricerca, avente sede legale o operativa in provincia di Trento.

Le risorse finanziarie destinate al presente bando sono pari a 975.000,00 euro.

2. Finalità

Il presente bando ha le seguenti finalità:

- richiamare giovani ricercatori che sono nati in Trentino e/o hanno risieduto per almeno cinque anni continuativi in Trentino e/o svolto studi secondari e/o avanzati in Trentino e che lavorano attualmente all'estero, per il loro reinserimento in uno degli organismi di ricerca trentini;
- contribuire all'internazionalizzazione del sistema di ricerca trentino;
- generare ricadute sul sistema di ricerca trentino, attraverso il sostegno di iniziative che prevedano risultati misurabili in termini sia qualitativi sia quantitativi;
- selezionare un numero ristretto di progetti di alta qualità scientifica, focalizzati sui seguenti obiettivi:
 - favorire la crescita professionale di giovani ricercatori di talento che possano realizzare uno specifico progetto di ricerca, all'interno di un organismo di ricerca trentino;
 - favorire la formazione, la mobilità e lo sviluppo di carriera dei ricercatori.

3. Aree di ricerca

I progetti di ricerca sono selezionati all'interno delle seguenti aree tematiche, che rientrano nei temi di ricerca prioritari così come definiti dal Programma pluriennale della ricerca, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 2365 di data 10 novembre 2006:

- ambiente, clima e biodiversità;
- sviluppo locale e competitività;
- genomica e bio-tecnologie;
- informatica e telecomunicazioni "ICT";
- nano- e microtecnologie;
- tecnologie per l'edilizia sostenibile, fonti rinnovabili, gestione del territorio.

4. Requisiti per la partecipazione

Il ricercatore proponente deve essere in possesso del titolo accademico di dottore di ricerca conseguito in Italia o all'estero da non più di cinque anni alla data di scadenza del presente bando.

Il ricercatore deve:

- essere nato in Trentino e/o aver risieduto per almeno cinque anni continuativi in Trentino e/o aver conseguito in Trentino un titolo di studio almeno di livello secondario superiore;
- svolgere attività di ricerca all'estero, presso qualificati centri o laboratori di ricerca, da almeno tre anni alla data di scadenza del bando.

5. Caratteristiche del progetto

Il progetto deve avere una durata da due a tre anni ed un costo annuo non superiore a 65.000,00 euro.

Le proposte progettuali devono essere formulate in maniera tale da consentire la valutazione dei seguenti elementi:

- obiettivi e oggetto della ricerca;
- modalità di attuazione del progetto;
- piano finanziario e descrizione delle spese;
- attrezzature e altre "facilities" disponibili presso il soggetto ospitante a supporto della realizzazione del progetto.

Il progetto deve essere formulato in maniera tale da consentire l'avvio della ricerca entro 90 giorni dalla data della notifica della determinazione di finanziamento del progetto disposta dal dirigente del servizio Università e ricerca scientifica.

Il progetto può essere redatto in italiano o in inglese.

In caso di finanziamento, l'abstract del progetto potrà essere utilizzato dalla Provincia per la pubblicazione.

6. Documentazione per la partecipazione al bando

La documentazione, per partecipare al bando, è presentata attraverso un organismo di ricerca con sede legale o sede operativa sul territorio provinciale (soggetto ospitante) ed è costituita da:

- a. domanda di ammissione del soggetto ospitante;
- b. dichiarazione del ricercatore proponente;
- c. progetto di ricerca;
- d. allegati.

a. La domanda di ammissione è firmata dal responsabile legale del soggetto ospitante, o suo delegato, e deve contenere:

- i dati del soggetto ospitante;
- i dati sintetici del progetto;
- i dati del ricercatore;
- l'impegno dell'organismo di ricerca ad ospitare il ricercatore e sostenerne l'attività di ricerca, garantendo l'accesso alle infrastrutture ed ai servizi necessari per la realizzazione del progetto;
- la ragione della scelta operata di ospitare il ricercatore;
- il piano di sviluppo della carriera del ricercatore;
- la dichiarazione che il progetto non riguarda l'esecuzione di attività che sono già state effettuate o che sono in corso di svolgimento da parte del soggetto ospitante. Se il progetto costituisce estensione di attività esistenti ciò andrà segnalato;
- la dichiarazione che i costi del progetto sono aggiuntivi rispetto alle attività ordinarie del soggetto ospitante e che non sono coperti dalla Provincia o da altri soggetti.

b. La dichiarazione del ricercatore proponente è firmata dal ricercatore stesso e riporta:

- l'indicazione dell'organismo di ricerca che si è impegnato a presentare il progetto;
- l'impegno a condurre la ricerca nel rispetto sia delle disposizioni contenute nel bando sia delle procedure interne del soggetto ospitante;
- l'indicazione del periodo di lavoro svolto all'estero e la descrizione dell'attività di ricerca svolta presso qualificati centri o laboratori di ricerca;
- l'indicazione dell'istituto trentino presso il quale ha conseguito titolo di studio e/o del periodo di residenza in Trentino.

c. Il progetto di ricerca è firmato dal ricercatore proponente e deve contenere:

1. titolo del progetto;
2. acronimo;
3. area tematica;
4. settore scientifico disciplinare;
5. dati del ricercatore proponente e del soggetto ospitante;
6. abstract;
7. parole chiave;
8. durata in mesi;

9. descrizione del progetto;
10. presentazione del ricercatore proponente e del gruppo di ricerca ospitante;
11. piano finanziario.

Tutti i documenti sopra elencati sono generati attenendosi alle voci richieste dal sistema di cui all'articolo 7 e previste nell'apposito format, reso disponibile a tutti gli interessati sul sito internet http://www.uniricerca.provincia.tn.it/bandi_ricerca/-Sottomissione_bandi nella sezione "Fac-simile".

d. Gli allegati da accludere sono:

- copia del documento di identità del ricercatore proponente;
- copia del documento di identità del rappresentante legale del soggetto ospitante o del suo delegato;
- il curriculum vitae del ricercatore proponente firmato;
- il gantt;
- la scheda etica firmata dal ricercatore proponente.

Tutta la documentazione presentata, considerata rigorosamente riservata, non sarà restituita.

7. Modalità di presentazione

La sottomissione delle proposte prevede una fase propedeutica di registrazione del soggetto ospitante e del ricercatore proponente al seguente indirizzo:

http://www.uniricerca.provincia.tn.it/bandi_ricerca

Il servizio è attivo a partire dal 12 maggio 2010, primo giorno successivo alla pubblicazione dell'estratto del bando sul Bollettino ufficiale della regione Trentino Alto Adige.

La sottomissione delle proposte deve essere effettuata entro le ore 17.00 del 16 settembre 2010 utilizzando il servizio internet presso lo stesso indirizzo.

Le modalità di registrazione e di sottomissione sono consultabili nella sezione "Guida alla compilazione".

Il servizio internet consente la sottomissione in forma elettronica della documentazione di cui ai punti a), b) e c) dell'articolo precedente.

Il medesimo servizio consente anche la stampa della documentazione sottomessa.

Sulla domanda di ammissione va apposta un marca da bollo da Euro 14,62.

La documentazione cartacea deve essere firmata in originale secondo le indicazioni di cui all'articolo 6 e, completa di tutti gli allegati, deve essere consegnata in orario di ufficio (dal lunedì al giovedì dalle ore 9.00 alle 12.45 e dalle 14.30 alle 15.45 ed il venerdì dalle ore 9.00 alle 12.45), o inviata a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, entro sette giorni dalla data di chiusura del bando, al seguente indirizzo:

Servizio Università e ricerca scientifica
Provincia autonoma di Trento
via Romagnosi, 9 - 38122 Trento.

In caso di difformità fa fede la documentazione inoltrata tramite il servizio internet.

8. Cause di esclusione dalla valutazione

Sono cause di esclusione dalla valutazione:

1. la non attinenza del progetto ad una delle aree di ricerca previste dal bando;
2. la sottomissione di più di un progetto di ricerca da parte del medesimo ricercatore;
3. il difetto dei requisiti soggettivi previsti all'articolo 4;
4. il mancato ricevimento della documentazione cartacea o di uno dei documenti di cui ai punti a), b) e c) di cui all'articolo 6;
5. l'assenza delle firme sulla documentazione.

E' invece regolarizzabile la mancanza di uno degli allegati di cui al punto d) dell'articolo 6.

9. Modalità e criteri per la valutazione dei progetti di ricerca

La valutazione dei progetti è effettuata dal Comitato tecnico-scientifico per la ricerca e l'innovazione, di seguito "Comitato", organo di consulenza della Provincia autonoma di Trento.

La valutazione è effettuata sulla base dei seguenti criteri:

- a) **progetto di ricerca**: originalità e fattibilità della ricerca, potenziale strategico anche in termini di incremento di nuova esperienza e/o sviluppo di carriera; organizzazione del progetto, chiarezza delle scadenze e adeguatezza dei metodi prescelti;
- b) **ricercatore proponente**: livello del background scientifico e professionale, qualità delle pubblicazioni, capacità di svolgere ricerca indipendente, potenzialità di leadership e di gestione di progetti, estensione e qualità di collaborazioni scientifiche;
- c) **coerenza con le finalità del bando**, motivazioni del soggetto ospitante, piano di sviluppo della carriera del ricercatore.

La valutazione è espressa numericamente in ottantesimi, così distribuiti:

- criterio a) fino a 30 punti;
- criterio b) fino a 40 punti;
- criterio c) fino a 10 punti.

Il Comitato compila un'apposita scheda di valutazione per ogni progetto e formula un giudizio ai fini della definizione della graduatoria di merito delle proposte giudicate ammissibili a finanziamento. Nella formulazione del giudizio, il Comitato può rideterminare i costi del progetto, qualora giudicati non congrui.

Sono inseriti in graduatoria i progetti che ottengono un punteggio non inferiore a 60 punti.

A parità di punteggio è data preferenza, in ordine di priorità:

1. ai progetti presentati da ricercatori di genere femminile;
2. ai progetti presentati da ricercatori di età inferiore.

10. Approvazione della graduatoria e accettazione del finanziamento

L'approvazione della graduatoria è effettuata con deliberazione della Giunta provinciale entro centoventi giorni dalla data di scadenza del bando.

Il finanziamento dei progetti, secondo l'ordine della graduatoria e compatibilmente alle risorse finanziarie disponibili, è disposto con provvedimento del dirigente del servizio Università e ricerca scientifica entro quindici giorni dalla deliberazione di cui sopra.

Il finanziamento è revocato se il ricercatore, tramite il soggetto ospitante, non comunica l'accettazione entro il termine di trenta giorni dalla data di notifica al soggetto ospitante della determinazione del dirigente del servizio Università e ricerca scientifica di finanziamento del progetto.

L'avvio dell'attività di ricerca deve avvenire entro centoventi giorni dalla data di notifica del finanziamento e deve essere comunicata al servizio Università e ricerca scientifica entro 15 giorni dall'inizio delle attività.

Alla comunicazione di avvio della attività devono essere allegati:

- la dichiarazione del ricercatore, sostitutiva di atto notorio, di impegnarsi a lavorare a tempo pieno e in maniera esclusiva al progetto e di non avere in corso altri rapporti di lavoro oltre a quello instaurato con il soggetto ospitante per la realizzazione del progetto;
- la copia del contratto stipulato tra soggetto ospitante e ricercatore, di durata pari a quella del progetto.

La graduatoria è valida per trecento giorni dalla data della sua approvazione.

In caso di disponibilità finanziaria, il dirigente del servizio Università e ricerca scientifica dispone il finanziamento di ulteriori progetti della graduatoria in corso di validità.

11. Responsabilità del ricercatore e del soggetto ospitante

Il ricercatore proponente si assume la responsabilità scientifica e gestionale del progetto.

Il ricercatore proponente e il soggetto ospitante dovranno fornire in qualsiasi momento, su richiesta del servizio Università e ricerca scientifica, tutti i chiarimenti, le notizie e la documentazione ritenuti necessari.

È cura del soggetto ospitante mettere a disposizione del ricercatore, per l'intera durata del contratto, i mezzi, compresi l'infrastruttura, le attrezzature e i prodotti, per l'esecuzione del progetto e garantire l'erogazione del compenso, nonché degli altri benefici previsti per legge.

12. Tipologie di costi ammissibili a finanziamento

Le tipologie di costi ammissibili al finanziamento sono:

a) costi per attività di ricerca:

a.1) costo del ricercatore proponente, comprensivo degli oneri previdenziali e di ogni altro onere di legge a carico del soggetto ospitante;

a.2) costi per l'esecuzione del progetto:

- materiale di consumo,
- costi di missione, con l'esclusione di indennità di missione o di trasferta,
- costi per la diffusione dei risultati,
- materiale inventariabile, limitatamente alle quote di ammortamento tecnico - economico;

a.3) altri costi direttamente imputabili all'attività di ricerca, ove riconosciuti ammissibili dal Comitato tecnico-scientifico per la ricerca e l'innovazione della Provincia.

Tutti i costi devono essere opportunamente descritti.

b) una somma forfetaria riconosciuta al soggetto ospitante pari al massimo al 10% dei costi di cui al punto a) per il supporto dell'attività di ricerca.

Sono ammissibili a finanziamento solo i costi aggiuntivi rispetto all'attività ordinaria del soggetto ospitante, specificatamente riferiti all'attuazione del progetto, secondo le tipologie sopraindicate e secondo il piano finanziario descritto nel progetto.

Il finanziamento deve essere utilizzato per costi sostenuti nel periodo di durata del progetto e concernenti strettamente ed esclusivamente la realizzazione dello stesso.

Non sono ammissibili a finanziamento i costi già coperti dalla Provincia sulla base di altre leggi provinciali o da finanziamenti comunitari a qualsiasi titolo concessi o da altri soggetti.

13. Modalità di erogazione

Il finanziamento è assegnato al soggetto ospitante, che provvede a compiere tutti gli atti amministrativi necessari alla realizzazione del progetto.

L'erogazione del finanziamento avviene sulla base di fabbisogni periodici di cassa, richiesti dal responsabile amministrativo del soggetto ospitante e vistati dal ricercatore proponente.

Le somme erogate sulla base dei fabbisogni di cassa non possono superare il 95% del finanziamento assegnato.

Alle richieste di erogazione successive alla prima, che non può essere superiore al 10% del finanziamento complessivo, deve essere allegato un prospetto sintetico che dimostri l'avvenuto utilizzo di almeno l'80% di quanto già erogato dalla Provincia.

La differenza tra i costi accertati e quanto già liquidato è erogata, nei limiti del finanziamento concesso, dopo la verifica della rendicontazione finale.

14. Relazioni scientifiche e rendicontazioni

14.1 Relazioni e rendicontazioni intermedie

Entro sessanta giorni da ogni scadenza annuale dall'inizio del progetto devono essere presentati:

a) la relazione scientifica, sottoscritta dal ricercatore e accompagnata da una scheda di sintesi destinata alla pubblicazione, in grado di fornire elementi conoscitivi relativi a:

- svolgimento del progetto;
- risultati preliminari conseguiti;
- eventuali variazioni rispetto al progetto originario;

b) la rendicontazione contabile dei costi sostenuti e degli eventuali ricavi, vistata dal responsabile amministrativo del soggetto ospitante e dal ricercatore.

14.2 Relazioni e rendicontazioni finali

Entro novanta giorni dal termine del progetto devono essere presentati:

- a) la relazione scientifica, sottoscritta dal ricercatore e accompagnata da una scheda di sintesi destinata alla pubblicazione, in grado di fornire elementi conoscitivi relativi a:
 - svolgimento del progetto;
 - risultati conseguiti;
 - eventuali variazioni rispetto al progetto originario;
 - prospettive di ulteriori sviluppi;
- b) la rendicontazione contabile dei costi sostenuti e degli eventuali ricavi, vistata dal responsabile amministrativo del soggetto ospitante e dal ricercatore;
- c) il provvedimento per gli enti pubblici o la dichiarazione sostitutiva di atto notorio per i soggetti privati con cui il soggetto ospitante dà atto dell'avvenuta realizzazione del progetto e del totale dei costi e dei ricavi.

La rendicontazione contabile finale deve essere accompagnata da una relazione dell'organo di revisione del soggetto ospitante o, in sua assenza, di revisori esterni. I revisori attestano l'esistenza e la regolarità della documentazione comprovante i costi e i ricavi indicati nei rendiconti. Nel caso in cui i bilanci consuntivi siano certificati, l'attestazione di cui sopra non è dovuta.

Contestualmente alla presentazione del rendiconto, il soggetto ospitante versa alla Provincia l'eventuale eccedenza del finanziamento ricevuto rispetto alla somma rendicontata. Ad avvenuto completamento dell'esame della rendicontazione, le eventuali ulteriori somme ricevute in eccesso rispetto al finanziamento spettante sono restituite entro trenta giorni dalla richiesta.

Tutte le relazioni scientifiche e le rendicontazioni devono essere redatte secondo i formati messi a disposizione dal Servizio università e ricerca scientifica.

15. Proroghe, sospensioni, rinunce e rimodulazioni del progetto

Ogni richiesta o comunicazione relativa al progetto deve essere inoltrata dal ricercatore al servizio Università e ricerca scientifica tramite il soggetto ospitante.

Proroghe, sospensioni, cessazioni anticipate e rimodulazioni superiori al 30 % del totale complessivo dei costi del progetto sono disposte con provvedimento del dirigente del Servizio università e ricerca scientifica.

La durata del progetto può essere prorogata un'unica volta per un massimo di sei mesi, su richiesta motivata, previa valutazione del Comitato.

Non costituisce proroga del progetto la sospensione dello stesso per congedo parentale ai sensi del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 e s.m. o per gravi motivi.

La sospensione motivata del progetto è disposta sentito il Comitato.

La sospensione per gravi motivi può avere una durata massima di 12 mesi. Trascorso tale termine, il progetto si intende interrotto.

Durante il periodo di sospensione non possono essere imputati costi legati all'esecuzione del progetto.

Se il ricercatore, per motivi eccezionali e assolutamente imprevedibili, deve rinunciare a proseguire l'attività di ricerca, il progetto è considerato interrotto alla data di fine attività, comunicata tempestivamente.

Entro trenta giorni dall'interruzione del progetto deve essere presentata la rendicontazione finale prevista all'articolo 14.2. Il Comitato valuta il grado di realizzazione del progetto rispetto agli obiettivi iniziali e propone la rideterminazione del finanziamento.

In caso di interruzione entro il primo anno di attività il finanziamento può essere revocato completamente.

Fermo restando l'importo complessivo dei costi ammessi a finanziamento, che è vincolante, durante l'esecuzione del progetto sono ammesse compensazioni tra le diverse voci, anche derivanti dall'inserimento di nuove voci, fino al 30% del costo totale di cui alla lettera a) dell'articolo 12 e tra le annualità del piano finanziario approvato.

Le variazioni significative di ogni voce di costo devono essere segnalate in sede di presentazione della rendicontazione di cui all'articolo 14.

Eventuali richieste di inserimento di voci di costo non previste o di altre modifiche del piano

finanziario, superiori al 30% di cui sopra, sono sottoposte alla valutazione del Comitato.

16. Modalità di monitoraggio e valutazione dei progetti finanziati

Il monitoraggio del progetto è effettuato dalla Provincia, con la consulenza del Comitato, attraverso:

- la valutazione delle relazioni scientifiche e delle rendicontazioni contabili intermedie;
- eventuali visite presso i soggetti ospitanti.

Qualora dal monitoraggio risultano modalità di svolgimento della ricerca non conformi al progetto approvato, su proposta del Comitato sono trasmesse al ricercatore e al soggetto ospitante specifiche prescrizioni volte a rimuovere le irregolarità riscontrate.

Se tali prescrizioni non sono rispettate nei termini indicati, si applica quanto disposto all'articolo 17.

L'assenza di comunicazioni sull'esito del monitoraggio o sulla valutazione delle relazioni non presuppone il parere positivo del Comitato.

17. Sospensione, rideterminazione o revoca del finanziamento

Il Comitato può proporre la sospensione del progetto nel caso di esito negativo del monitoraggio.

La sospensione è disposta con provvedimento del dirigente del servizio Università e ricerca scientifica e fissa i termini entro i quali il ricercatore e il soggetto ospitante sono tenuti a fornire gli elementi utili a chiarire le difformità riscontrate. Sulla base della valutazione di tali elementi il Comitato propone:

- la continuazione del progetto, con rideterminazione della data di conclusione;
- la ridefinizione del progetto, con conseguente rideterminazione del finanziamento;
- l'interruzione del progetto, fermo restando il riconoscimento dell'attività svolta;
- la revoca totale del finanziamento concesso.

Le conseguenti decisioni sono assunte con provvedimento del dirigente del servizio Università e ricerca scientifica.

Durante il periodo di sospensione non possono essere imputati costi legati all'esecuzione del progetto.

Qualora il Comitato non approvi la relazione finale, il dirigente del servizio Università e ricerca scientifica può disporre:

- la rideterminazione del finanziamento;
- la revoca totale del finanziamento concesso.

Sono valutate come inadeguate modalità di attuazione del progetto, con revoca parziale o totale del finanziamento, le seguenti circostanze:

- mancata presentazione delle relazioni scientifiche e rendiconti contabili intermedi entro i termini;
- mancata presentazione delle relazioni scientifiche e rendiconti contabili finali entro i termini;
- mancata collaborazione con l'attività di monitoraggio;
- mancata comunicazione delle informazioni riguardanti eventi o modifiche sostanziali del progetto approvato.

Le somme già erogate relative a finanziamenti successivamente revocati o le somme erogate in eccesso rispetto a finanziamenti rideterminati sono recuperate tramite compensazioni con erogazioni a valere su altre assegnazioni provinciali o tramite la restituzione da parte degli stessi dell'importo maggiorato dell'interesse semplice al tasso legale, calcolato a partire dalla data del provvedimento di revoca e fino alla data di versamento delle somme restituite secondo le disposizioni vigenti.

18. Proprietà dei risultati della ricerca

I risultati del progetto, intesi come i brevetti e i diritti di proprietà intellettuale conseguibili per le relative possibilità di utilizzazione economica, appartengono alla Provincia, fatto salvo il diritto dei ricercatori di essere riconosciuti autori.

In ogni opera, scritto o prodotto relativo al progetto dovrà essere menzionata la Provincia autonoma di Trento e uno specifico riferimento al presente bando.

19. Cofinanziamento europeo

In caso di finanziamento, il soggetto ospitante e il ricercatore sono tenuti a osservare, per quanto di rispettiva competenza, quanto disposto nella convenzione di sovvenzione stipulata tra la Commissione europea e la Provincia autonoma di Trento, che regola le condizioni di cofinanziamento del progetto "Trentino - The Trentino programme of research, training and mobility of post-doctoral researchers", nell'ambito del 7° programma quadro della ricerca 2007-2013 - programma specifico "Persone" - Azioni Marie Curie - COFUND.

La convenzione è disponibile all'indirizzo:

http://www.uniricerca.provincia.tn.it/bandi_ricerca

20. Privacy

Tutti i dati forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto delle previsioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, si informano i partecipanti al bando che:

1. il trattamento sarà effettuato esclusivamente per l'espletamento degli adempimenti connessi all'attuazione del presente bando, con l'ausilio di supporti cartacei, informatici e telematici e con l'adozione di tutte le misure idonee a garantirne la sicurezza;
2. il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso all'assolvimento degli adempimenti connessi all'attuazione del bando;
3. titolare del trattamento è la Provincia autonoma di Trento;
4. responsabile del trattamento è il dirigente del servizio Università e ricerca scientifica;
5. in ogni momento i soggetti interessati potranno esercitare nei confronti del titolare del trattamento i diritti di cui all'articolo 7 del D.Lgs. 196/2003.